

PROPOSTA DI CONVENZIONE

Spettabile FinecoBank S.p.A. - Piazza Durante n. 11 - 20131 Milano

La scrivente Società:

Denominazione sociale AVIS COMUNALE MILAZZO
Sede legale
Indirizzo VIA MAIO MARLANDO n. 76
Città 98057 MILAZZO PV ME
Partita Iva/Codice fiscale 92003330831
Settore merceologico ASSOCIAZIONE DONATORI SAHSUG
Telefono 090/9288406

in persona del legale rappresentante, munito degli occorrenti poteri:

Nome e Cognome PAOLO MIRODDI
Luogo e data di nascita MILAZZO (ME) 23/10/1956
Nazionalità ITALIANA
Codice fiscale MRD PLA 56R23 F206S
Residenza MILAZZO (ME) VIA XX SETTEMBRE, 60
Tipo e numero di documento identificativo C.I. AM2012778 COMUNE MILAZZO
Carica sociale PRESIDENTE

PROPONE

la conclusione della presente Convenzione, secondo le norme indicate nelle Condizioni Generali di seguito specificate. Resta inteso che FinecoBank S.p.A. si riserva la facoltà di accettare la proposta a suo insindacabile giudizio dandone adeguata comunicazione alla predetta Società.

Data, luogo MILAZZO LI 29/11/11
Firma Paolo Miroddi

confermando, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di aver preso visione e di approvare specificamente i seguenti articoli della presente Convenzione: artt. 3 (Impegni della Società), 6 (Durata del rapporto), 7 (Risoluzione anticipata - Responsabilità), 10 (Modifica delle condizioni).

Data, luogo MILAZZO LI 29/11/11
Firma Paolo Miroddi

Promotore Finanziario FinecoBank CARAGLIANO FRANCESCO Codice 41348

Ufficio Promotori Finanziari di BARCELONA P.G.

Tel. 090 9791625 Cell. 3356431164

E-mail FRANCESCO.CARAGLIANO @pfafineco.it

Firma Francesco Caraglio

Per copia conforme
all'originale
Francesco Caraglio

Condizioni Generali

Alla presente Convenzione si applicano le seguenti definizioni.

Con l'espressione:

- "BANCA" si intende FinecoBank S.p.A.;
- "SOCIETÀ" si intende la società richiedente;
- "PARTI" si intende la SOCIETÀ unitamente alla BANCA;
- "CONVENZIONE" si intende il presente accordo, comprensivo della proposta e degli allegati;
- "DIPENDENTE" si intende la persona fisica, residente in Italia, che abbia in essere con la SOCIETÀ un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non sottoposto al regime del periodo di prova o di preavviso e che non sia già titolare di CONTRATTO UNICO cui siano applicate le CONDIZIONI;
- "CONTRATTO UNICO" si intende il contratto adottato dalla BANCA che disciplina le prestazioni dei servizi bancari e/o finanziari che sono offerti alle CONDIZIONI;
- "CONDIZIONI" si intendono le condizioni di miglior favore riservate ai DIPENDENTI, dettagliate in allegato (All. A);
- "INFORMAZIONI RISERVATE" si intende qualunque informazione economica, finanziaria, tecnica, commerciale o di altra natura relativa all'attività, agli affari, all'organizzazione interna di una PARTE in qualsiasi forma contenute o da qualsiasi mezzo ricavate (compresi, non in via limitativa, documenti, disegni, filmati, nastri magnetici, programmi e applicazioni e documenti di computer e dati e materiali di ogni altra natura), rese note all'altra PARTE o da essa altrimenti conosciute in dipendenza o in occasione della CONVENZIONE, indipendentemente dal fatto che esse siano state o meno espressamente marcate o indicate quali confidenziali o di proprietà riservata;
- "NORMATIVA FINANZIARIA" si intende la normativa di carattere primario e secondario che concerne il settore della intermediazione finanziaria e il settore bancario, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e i relativi provvedimenti di attuazione, nonché successive modificazioni ed integrazioni;
- "NORMATIVA PRIVACY" si intende il d.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutti i provvedimenti di attuazione, le indicazioni e gli orientamenti espressi dal Garante per la protezione dei dati personali nonché le disposizioni in materia di misure di sicurezza di cui all'allegato B) del Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché tutti i provvedimenti di attuazione;
- "NORMATIVA DI RIFERIMENTO" si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la NORMATIVA FINANZIARIA, la NORMATIVA PRIVACY, nonché l'ulteriore normativa applicabile alla CONVENZIONE.

1. Oggetto del contratto

1. La CONVENZIONE ha per oggetto l'applicazione da parte della BANCA delle CONDIZIONI al CONTRATTO UNICO a favore dei DIPENDENTI che ne facciano richiesta, nei termini e alle condizioni qui di seguito previste.
2. Resta inteso che la BANCA sarà in ogni caso libera di concludere o meno il CONTRATTO UNICO con il DIPENDENTE che ne faccia richiesta.

2. Impegni della BANCA

1. Le CONDIZIONI saranno applicate ai DIPENDENTI che abbiano concluso con la BANCA il CONTRATTO UNICO e che ne abbiano fatto espressa richiesta, producendo contestualmente idonea documentazione comprovante l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato con la SOCIETÀ (all'Allegato B).
2. Il rapporto instaurato con il CONTRATTO UNICO tra la BANCA e il DIPENDENTE resta nell'esclusiva disponibilità e sfera giuridica degli stipulanti.

3. Impegni della SOCIETÀ

1. La SOCIETÀ si impegna a:
 - a) segnalare ai DIPENDENTI il nominativo della BANCA e l'esistenza della CONVENZIONE, invitandoli a prendere contatto direttamente con la BANCA, nella persona del promotore finanziario di riferimento i cui dati sono riportati nel frontespizio per qualunque informazione circa il CONTRATTO UNICO e circa le CONDIZIONI;
 - b) fornire al DIPENDENTE che ne faccia richiesta idonea documentazione comprovante l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato;
 - c) informare tempestivamente e nelle forme idonee i DIPENDENTI della cessazione anticipata, per qualunque motivo intervenuta, della CONVENZIONE.

4. Esclusiva

1. Le PARTI si danno reciprocamente atto che la CONVENZIONE non determina alcun vincolo di esclusiva. La BANCA, in particolare, sarà libera di concludere accordi anche con altri soggetti.

5. Obblighi di riservatezza

1. Salvo quanto eventualmente previsto dalla CONVENZIONE, ciascuna PARTE si impegna a non utilizzare né divulgare le INFORMAZIONI RISERVATE circa l'altra PARTE.
2. Tale obbligo di riservatezza rimarrà in vigore anche dopo la cessazione degli effetti della CONVENZIONE, fin quando le informazioni possedute dalla SOCIETÀ non siano divenute pubbliche a seguito di diffusione delle stesse da parte della BANCA.

6. Durata del rapporto

1. La CONVENZIONE fra la BANCA e la SOCIETÀ ha validità dalla data di accettazione da parte della BANCA e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2011, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 in merito agli effetti della cessazione della CONVENZIONE sui rapporti contrattuali instaurati fra la BANCA ed i DIPENDENTI.
2. Ciascuna PARTE potrà recedere in qualsiasi momento dalla CONVENZIONE dandone un preavviso scritto all'altra PARTE a mezzo raccomandata A.R. di almeno 30 giorni.
3. La SOCIETÀ, inoltre, potrà recedere dalla CONVENZIONE in ogni tempo in caso di modifica, da parte della BANCA, delle CONDIZIONI. In questo caso, decorsi 15 giorni dalla comunicazione di tali modifiche da parte della BANCA, senza che la SOCIETÀ abbia comunicato la propria volontà di recedere, la CONVENZIONE continuerà ad avere efficacia, e le CONDIZIONI da ultimo comunicate si intenderanno accettate.

7. Risoluzione anticipata - responsabilità

1. Ciascuna PARTE avrà facoltà di risolvere la CONVENZIONE in ogni tempo e senza obbligo di preavviso qualora una di esse sia insolvente o sia sottoposta ai provvedimenti di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio delle rispettive attività, di liquidazione della società, di sospensione dall'esercizio dell'attività principale, nonché a procedure concorsuali.
2. La BANCA ha la facoltà di risolvere la CONVENZIONE ai sensi dell'art. 1456 C.c., in caso di violazione da parte della SOCIETÀ, degli obblighi di cui agli artt. 3, 5 e 9, e la SOCIETÀ sarà tenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla BANCA.

8 Effetti dello scioglimento della CONVENZIONE sui rapporti tra BANCA e DIPENDENTI

1. A decorrere dalla data di scioglimento della CONVENZIONE, per qualunque motivo intervenuta, la BANCA non applicherà più le CONDIZIONI alle nuove proposte di CONTRATTO UNICO che le venissero inoltrate da parte dei DIPENDENTI.
2. Nei casi previsti al comma 1 che precede, la BANCA continuerà ad applicare nei rapporti contrattuali già in essere con i DIPENDENTI le CONDIZIONI, ferma restando la facoltà per la stessa di comunicare ai medesimi eventuali variazioni nel pieno rispetto della NORMATIVA FINANZIARIA vigente.

9 Trattamento dati personali

1. Le PARTI agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della NORMATIVA PRIVACY.
2. Le PARTI si impegnano a trasmettere, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla NORMATIVA PRIVACY, tutti i dati necessari all'esecuzione della CONVENZIONE. La BANCA conserva la piena ed esclusiva proprietà di ogni dato od informazione relativo alla prestazione dei propri servizi.
3. Le PARTI sono tenute ad osservare ed a far osservare, per quanto di loro competenza, la NORMATIVA PRIVACY o comunque quelle ulteriori misure che dovessero essere richieste dalla normativa in materia, senza alcun onere aggiuntivo dell'altra PARTE.

10 Miscellanea

1. Le PARTI si danno reciprocamente atto che la CONVENZIONE ha un'imprescindibile valenza fiduciaria. Pertanto, è fatto divieto alle PARTI di cedere a terzi la convenzione, salvo che, nel caso della BANCA, verso società del Gruppo di cui fa parte.
2. La CONVENZIONE contiene l'accordo complessivamente raggiunto dalle PARTI rispetto all'oggetto dello stesso e prevale su tutte le precedenti comunicazioni, dichiarazioni, nonché le intese e gli accordi, sia orali che scritti, raggiunti dalle PARTI medesime.
3. La CONVENZIONE è disciplinata dalla legge italiana.
4. Per tutte le controversie relative all'interpretazione, esecuzione, cessazione della CONVENZIONE, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
5. Le comunicazioni tra le PARTI in esecuzione della CONVENZIONE vengono effettuate in forma scritta e, salvo che non sia stabilito altrimenti, a mezzo di raccomandata A.R. con avviso di ricevimento, a mezzo corriere, o telefax, da farsi pervenire agli indirizzi indicati nel frontespizio o a quelli diversi che le PARTI tempestivamente provvederanno a comunicarsi.

Allegato A: Condizioni di Contratto Unico.



**SCEGLI FINECO
CONVENZIONE SPECIALE**

Gentile Signore,

grazie a una convenzione speciale, ogni iscritto **AVIS** da oggi può aprire un **conto corrente FinecoBank** a **condizioni davvero uniche**.

Per i nuovi clienti

**ESCLUSIVA
PROMOTORI**

- » **100€ in commissioni trading gratuite**
- » **Piattaforma professionale di trading (PowerDesk2) gratis per 6mesi!**

Sempre

- › **conto gratuito per sempre¹**
- › **prima carta di credito gratis per sempre²**
- › **prelievi Bancomat gratuiti** ovunque in Italia

E in più con Fineco hai

- › Azioni, ETF, Obbligazioni e Fondi delle **migliori marche**
- › **mutui e prestiti con approvazione istantanea**
- › **Migliaia di filiali UniCredit** per versare assegni e prelevare contanti
- › ogni anno 24 operazioni **gratuite** in filiale
- › **programma a punti** per vincere fantastici premi
- › **oltre 2400 professionisti per una consulenza qualificata**

Non perdere l'occasione!

Puoi scegliere di aprire il conto con un Promotore Fineco, a cui dovrai comunicare il codice convenzione **A653**.

Francesco Caragliano

Fineco Center – **Barcellona P.G. (ME)**

Via G. Carducci, 76 - 98051

tel. **+39 090 97916259** – Cell. **+39 335 6431164**

francesco.caragliano@pfafineco.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali relative ai prodotti e servizi pubblicizzati è necessario fare riferimento ai fogli informativi e alla diversa documentazione informativa disponibile presso i Promotori Finanziari di FinecoBank S.p.A. L'apertura di un conto corrente Fineco comporta l'accensione automatica di un deposito titoli per il quale non sono previste spese di custodia.

¹Convenzione valida dal 01/10/2011 al 31/12/2011.

²Sulla carta di credito classic è possibile attivare l'opzione revolving. La durata del contratto di credito è a tempo indeterminato. TAN fisso 13,90%, TAEG 15%. Esempio: prelievi e acquisti di 1.600 euro (massimale corrispondente al plafond standard della carta) - da rimborsare in 18 rate mensili da 100 euro - totale interessi 179,90 euro (calcolati in base al piano di ammortamento alla francese) - spese invio carta e PIN 1,90 euro - rimborso totale di 1.781,80 euro. Su uno stesso conto corrente è possibile richiedere più di una carta di credito tra quelle offerte dalla Banca, fermo restando che la relativa concessione è subordinata alla sussistenza degli eventuali requisiti previsti in capo al richiedente nonché all'approvazione della Banca. Per tutte le condizioni sulle carte Fineco e sui costi relativi è necessario fare riferimento ai fogli informativi e alla documentazione informativa disponibile presso il sito www.fineco.it o il promotore finanziario proponente la convenzione.

³Condizione valida sino alla chiusura del rapporto.
⁴Tasso creditore annuo nominale: 75% Euribor 1 mese 360.

[Banca del Gruppo UniCredit]